



AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A.

ORDINANZA N°05/2018

AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA
LIMITAZIONE PROVVISORIA ALLA CIRCOLAZIONE DEL TRAFFICO
DELLA A36 - AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA
E DELLA S.S. 35 EX "VARIANTE DI LENTATE"

Il sottoscritto Dott. Ing. Stefano Emilio Frigerio, in qualità di rappresentante della Società in tutte le incombenze connesse all'esercizio delle tratte in concessione della Società medesima, ai sensi della Convenzione unica sottoscritta con la concedente Concessioni Autostradali Lombarde – CAL S.p.A.

VISTI

- la nota Prot. APL 2704/17 del 06/03/2017 con la quale APL ha segnalato all'Appaltatore Strabag S.p.A. il fenomeno di distaccamento della vernice da alcuni cavalcavia della tratta B1;
- le note Prot. CAL-220118-00003 del 22/01/2018 e CAL-070618-00006 con le quali viene chiesto ad APL di illustrare le modalità di risoluzione delle problematiche riscontrate;
- le note Prot. APL 1625/18 del 14/02/2018 e APL 6285/18 del 28/06/2018 con le quali APL ha dato riscontro alle succitate note del Concedente;
- i successivi sopralluoghi lungo la tratta B1 che hanno fatto emergere distacchi di vernice da altri cavalcavia rispetto a quelli originariamente

9

individuati; attualmente il numero di cavalcavia interessati si ascrive ai 6 di seguito elencati:

- ID06 al k.m. 18+250;
- CV11 al k.m.18+850;
- CV05 al k.m. 19+550;
- ID07 al k.m. 19+700;
- CV06 al k.m. 20+500;
- CV10 al k.m. 21+400;

- le favorevoli condizioni termoigrometriche del mese di agosto che consentono di programmare l'esecuzione di un intervento idoneo per la risoluzione del problema;

- la necessità di operare in un periodo in cui i limitati flussi di traffico consentano di realizzare cantierizzazioni tali da limitare al minimo la durata dei lavori e tali da garantire di massimizzare la sicurezza sia per l'esercizio autostradale sia per gli operatori presenti nelle aree di lavoro;

VISTI

- l'art.5 comma 3 e l'art.6 comma 6, del Decreto Legislativo del 30/04/1992, n.285, Nuovo Codice della Strada;

- il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, D.P.R 495/1992 e s.m.i.;

- il D.M. 10/07/2002 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (recante "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo") e s.m.i.;

ORDINA



che si dia corso alla chiusura della A36 in entrambe le direzioni di marcia, dallo Svincolo di Lazzate -p.k. 18+950- sino alla S.P. 35 -p.k. 22+000- e per un tratto di questa sino allo Svincolo di Lentate Sud, mediante le seguenti limitazioni:

- chiusura provvisoria al traffico dell'ingresso dello Svincolo di Lazzate verso la A36 per la direzione Milano;
- uscita obbligatoria sullo Svincolo di Lazzate dalla A36 per il traffico proveniente dalla A9 verso la direzione Milano/S.P. 35;
- chiusura provvisoria al traffico dei rami dello Svincolo di Lentate sul Seveso in ingresso sulla A36 per le direzioni A9 e Milano/S.P. 35;
- uscita obbligatoria sullo Svincolo di Lentate Sud della S.P. 35 per il traffico proveniente da Milano;

Il traffico proveniente dalla A9 lungo la A36 verrà dirottato dallo Svincolo di Lazzate verso la S.P. 32 e successivamente verso la S.P. 44 con possibilità di rientro in S.P. 35 verso la direzione Milano dallo Svincolo di Lentate Sud.

Il traffico proveniente da Milano lungo la S.P. 35 verrà dirottato dallo Svincolo di Lentate Sud verso la S.P. 44 e successivamente verso la S.P. 32 con la possibilità di rientro in A36 verso la direzione A9 dallo Svincolo di Lazzate.

Le sopra descritte limitazioni alla circolazione saranno poste in atto dalle ore 19:00 del giorno 06/08/2018 alle ore 12:00 del giorno 10/08/2018.

Lungo le deviazioni obbligate sarà apposta opportuna segnaletica di direzione per condurre l'utenza verso le direzioni Milano e A9.

FA OBBLIGO

A chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.



La presente Ordinanza avrà validità permanente e resterà in vigore sino alla sua revoca.

Attraverso la presente Ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del provvedimento medesimo, presso il TAR di competenza.

Entro il medesimo termine può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero competente, con la procedura di cui all'art.74 del Regolamento emanato con D.P.R. n.495/1992.

Fatto, letto e confermato.

Assago, 03/08/2018

Il Responsabile dell'Esercizio
Dott. Ing. Stefano Emilio Frigerio

